

BGE 51 I 14

Bundesgericht (BGE), 1925-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_51_I_14

FR: ATF 51 I 14

IT: DTF 51 I 14

Volltext

14 Staatsrecht. 11. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES 4. Sentenza. 24 gennaio 1925 nella causa
Xaag contro 'ricino. Chi ein possesso di diploma medico federale non può essere
assoggettato ad una tassa di 200 fehi. per eonseguire l'au- torizzazione di esercitare la
professione. Questa tassa, eh~ non puo essere ehe una modesta tassa di eaneelleria, non
superera 20 fehi. all'incirea. A. - L'art. 19 della legge sanitaria ticinese 23 giugno 1924
dispone ehe l'autorizzazione per esercitare nel Cantone la professione medica e soggetta ad
una tassa di 100-300 fchi. B. - I Coniugi Dott. in medicina Walter Maag e Rosa Ma ag-Ep
stein, da Neunkireh, in possesso di rego- lari diplomi federali di medicina, sono addetti
come medici al Kurhaus Monte Bre in Lugano-Castagnola. Avendo essi chiesto, il 7 ottobre
1924, l'autorizzazione di pratiCare nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato, cori risoluzioni
14 ottobre 1924, ammise le istanze, ma sottopose gli istanti, in base' all'articolo precitato, ad
una « tassa di cancelleria di 200 fehi. cadauno, oltre le marche da bollo da appliearsi ai
doeumenti prodotti.» Le risoluzioni furono spedite ai petenti con rimborso postale di
eiascuna 203 fchi. 30 (totali 406 fchi. 60), ehe essi pagarono. C. - Con ricorso di diritto
pubblico 22 novembre 1924 il Dott. Maag e Signora domandano l'annullamento delle
risoluzioni precitate, nel senso ehe le tasse di can- celleria solute (400 fchi.) vengano 10ro
restituite, subor- dinamente, sia restituito, a ciascuno di essi, l'importo Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten. N0 4. 15 di 185 fchi. Asseriscono : Possessori di regolare
diploma federale, essi hanno il diritto, in virtil dell'art. 10 della legge federale 19 dicembre
1877, di esercitare la loro professione in tutto il territorio della Confederazione. L'art. 19
della legge cantonale sanitaria non pub essere invocato in loro confronto ed essi non
possono essere assogettati alle tasse esorbitanti ivi previste. Se pub essere percepita, una
tassa di cancelleria non deve superare 5 fehi. a ·15 fchi. per caso, come prestazione per il
semplice lavoro di iserizione nel eatalogo dei medici ticinesi ecc. Una imposizione di 200
fehi. e affatto eccessiva e costituisce violazione patente dell'art. 31 lett. e e 33 cap. 20 CF.
Le persone ehe sono in possesso deI diploma federale non possono essere trattate meno
favorevolmente di quelle ehe so no autorizzate ad eser- citare la loro professione sul
territorio di tutta la Confede- razione in base all'art. 5 dispos. trans. CF. In quelle ipotesi il
Tribunale federale ha costantemente giudieato che i Cantoni possono ehiedere ai
professionisti soitanto una modesta tassa di cancelleria (sentenza Bühler contro Berna del
10 aprile 1897). . D. -Con risposta deI 10 dicembre 1924 il Consiglio di Stato conchiude
domandando il rigetto deI Wavame. Degli argomenti da esso addotti si dirä, per quanto
occorra, nei seguenti motivi. Considerando in diritto : 10 - La competenza di questa Corte a
conoscere dell'attuale controversia non e stata impugnata e, di- fatti, e inoppugnabile.
Anzitutto perehe il riorso e basato sugli art. 31 e 33 CF, la cui violazione puo essere
censurata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (RU 27 I p. 428; 39 I p. 48 ;
42 I p. 39). Indarno si obbietterebbe che, poiche le decisioni querelate non significano

divieto di esercitare la professione sanitaria nel Cantone Ticino, ma vogliono solo farne dipendere l'autorizzazione dal pagamento di una

16 Staatsrecht. tassa, si tratterebbe, direttamente, della violazione della legge federale 19 dicembre 1877 (art. 1°) sull'esercizio delle arti sanitarie: dunque di una legge federale amministrativa o di polizia sulla quale, a sensi dell'art. 189 OGF, dovrebbe decidere il Consiglio federale. L'obiezione è infondata. Come questa Corte ha ripetutamente dichiarato (v. le sentenze citate, specialmente RU 42 I p. 39), anche le professioni liberali e scientifiche e specialmente la professione medica è protetta dall'art. 31, cioè dal principio della libertà di commercio e dell'industria. L'art. 1° della legge federale 19 dicembre 1877 non è che un caso d'applicazione di questo precetto generale posto dall'art. 31 CF (cfr. anche l'art. 33 al. 2 CF), di modo che una violazione dell'art. 1° di detta legge involve la violazione di precetti costituzionali della quale conosce il Tribunale federale (art. 113 CF e 175 eif. 3 OGF). 20 - Nel merito si osserva: la legge federale precitata 19 dicembre 1877, che, come fu detto, ha la sua base costituzionale nell'art. 33 al. 2 CF, garantisce al medico munito da diploma federale il diritto di esercitare liberamente la sua professione in tutto il territorio della Confederazione. Siffatto diritto sarebbe evidentemente illusorio se ogni Cantone potesse sottomettere l'autorizzazione di esercitare quell'arte sul suo territorio ad una tassa di qualsivoglia importo, a suo libito. Poiché, come è ovvio, i possessori di un diploma federale in medicina non possono essere astretti ad esami cantonali ed al conseguimento di una patente cantonale, l'autorizzazione in discorso non rappresenta altro che la prestazione dovuta agli organi di Stato per l'esame o controllo dei documenti (diplomi federali), di cui i petenti devono munire le loro istanze di autorizzazione. Esigere per queste semplicissime operazioni un emolumento di 200 franchi è evidentemente eccessivo e non sta affatto in relazione colle prestazioni che per quel controllo incombono all'Autorità. Non si tratta più di « tassa di esercizio der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 4. 17 c. 11 » ma di una vera imposizione la quale, se non è direttamente proibitiva, ha però per effetto di rendere, in qualche caso, assai gravoso il conseguimento dell'autorizzazione e quindi l'esercizio di una professione che la legge dichiara libera, tosto che il professionista abbia conseguito, come nel caso in esame, il diploma federale. Indarno il Consiglio di Stato obietta che la tassa di 200 franchi non è una semplice tassa di cancelleria ma costituisce un contributo al costo del servizio sanitario, cioè all'organizzazione ed all'amministrazione del ramo della pubblica igiene, il quale impone allo Stato spese rilevanti e che è stabilito, non solo nell'interesse della collettività ma, e soprattutto, anche a pro dei medici, cui facilita l'esercizio della professione e che tutela contro i suoi abusi ed illecite concorrenza. Ma anche a prescindere dal fatto che le querele decisioni parlano espressamente di « tasse di cancelleria », l'argomento non vale. Il servizio pubblico sanitario incombe allo Stato moderno per fini stessi cui tende. Esso è rivolto anzitutto alla conservazione e difesa della pubblica salubrità e dell'igiene sociale e non alla tutela dei privati interessi del personale sanitario. Se, onde assolvere a questo suo obbligo, lo Stato colpisce anche gli abusi che possono nuocere al ceto dei medici diplomati, non è tuttavia specialmente nel loro interesse che agisce, ma sempre in quello della collettività ed del benessere generale, che è tenuto a favorire. Non trattandosi quindi di funzione che lo Stato compie nell'interesse speciale dei medici non è giusto che, per questa prestazione, essi siano sottoposti ad uno speciale contributo. Che le tasse di cui all'art. 19 dell'attuale legge sanitaria ticinese fossero previste, in misura pressoché eguale, da precedenti leggi, senza che mai nessuno se ne dolesse, è affatto indifferente. E che poi l'ammissione dei presenti ricorsi creerebbe una disparità di trattamento in confronto dei professionisti, che la tassa quere-

lata hanno pagata, e evidentemente argomento di nessun AS 51 I - 1925 2

18 Staatsrecht. valore, poeche, ammettendo 0 supponendo essi la li- eeita di quelle tasse, pagarono di loro libera volonta e non hanno posto mente a far valere, nel debito modo, le ragioni ehe loro avrebbero spettato. 3° - Da quanto preeede risulta che le tasse di 200 franchi imposte a eiascuno dei rieurrenti sono ineosti .. tuzionali e devono essere annullate. TI Consiglio di Stato restituira dunque ai rieurrenti la somma di 400 fchi. a torto percepita, sotto deduzione di una vera e modesta tassa di cancelleria, che potra comportare al massimo 20 fchi. per eiascun easo. 11 Tribunale jederale pronuncia : Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi. III. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 5. Arrit du 13/91 firner 1995 -dans la cause :Dubois contre Conseil d'Etat du canton de Neucha.tel Patente d'auberge. Art. 31 et 4 Const. fed. - Competence res- treinte du Tribunal federal pour revoir l'application de la clause du besoin. - Pas d'inegalite de traitement a faire beneficier les « cercles • du canton de Neuchâtel d'un regime legal particulier les soustrayant a la clause du besoin. A. - Le 1er juillet 1921, Edmond Meyer, de et a La Chaux-de-Fonds, adressa au Conseil d'Etat neuha- telois une demande de patente pour l'exploitation d'un eafe-restaurant, « tea room», dans des loeaux pourvus du eonfort moderne, situes rue de la Serre, a La Chaux-de- Fonds. L'etablissement, appele « Astoria», appartient a une societe anonyme dont Meyer et Gaston Leval sont les administrateurs. Meyer exposait qu'il ne s'agissait Handels- und Gewerbefreiheit. N° 5. 19 pas d'un nouveau eafe-brasserie, mais d'un local eonve- nable Oll les familles pussent aller se recreer, entendre de la musique et eonsommer. Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds preavisa negativement « pour le moment du moins, tant que la suppression d'un Hablissement existant n'aura pas compense eelui qu'il (Meyer) se propose d'ouvrir». Toute- fois, « Meyer pourra ... ouvrir un «tea room» et une pen- sion alimentaire; illui sera loisible, pendant les heures de repas, de debiter des boissons fermentees aux pension- naires, mais non des boissons distillees. » Le Prefet de La Chaux-de-Fonds se rallia a cette maniere de voir. Des oppositions furent formulees par la Socit~te des cafetiers, hoteliers et restaurateurs et par des societes antialcoo- liques. Le 30 aoftt 1921, le Conseil d'Etat refusa l'autorisation de debiter des boissons alcooliques dans les loeaux de l' Astoria, attendu « que le nombre des debits de boissons aleooliques a La Chaux-de-Fonds est plus que suffisant pour les besoins de eette localite ; que cette situation a provoque, depuis 1914, la fermeture de 15 cafes-restau- rants sur le territoire eommunal de La Chaux-de-Fonds ; qu'il existe actuellement trois etablissements publics dans un rayon de moins de 50 metres de l' etablissement projete (Brasserie de la Serre, Cafe des Alpes et Brasserie Muller) ; qu'un changement de destination des loeaux du eafe passage du Centre 5 a La Chaux-de-Fonds en cafe de temperenee ne serait pas de nature a justifier l'ouverture d'un quatrieme debit de boissons alcooliques dans le quartier de la rue de la Serre en cette ville. » Cette deeision est ba see sur le decret du 15 fevrier 1904 remplal,(ant celui du 7 fevrier 1894 concernmt la reduc- tion du nombre des auberges. Le « tea room» Astoria fut ouvert au publie le 15 septembre 1921. A la suite d'infractions a l'interdiction de debiter des boissons alcooliques, Meyer fut condamne a reiterees fois a l'amende.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.